



ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. n. 011.03/2024
al N. ...340/53...

STATUTO "NICOLA CAMICIA "DAMMI SOLO UN MINUTO - APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata "NICOLA CAMICIA "DAMMI SOLO UN MINUTO" di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha veste giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ. e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. n. 117/2017, di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del citato d.lgs. 117. A decorrere dalla data di iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà "NICOLA CAMICIA "DAMMI SOLO UN MINUTO APS"
- 1.3 L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.4 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.5 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1 L'Associazione ha sede in Corciano, in Via Gramsci n. 6, Prov. Perugia
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3 È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Uffici competenti del RUNTD, nonché agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali sia eventualmente iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1 L'associazione, espressamente secondo gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale
- 3.3 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.
- 3.4 L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nel successivo articolo 4, relativo allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117, di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117, e di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1 L'Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera a, del d.lgs. 117/2017;
- b. interventi e prestazioni sanitarie - di cui all'art. 5 comma 1, lettera b, del d.lgs. 117/2017;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera c, del d.lgs. 117/2017;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
- e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera f, del d.lgs. 117/2017;
- f. formazione universitaria e post-universitaria - di cui all'art. 5 comma 1, lettera g, del d.lgs. 117/2017;
- g. ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all'art. 5 comma 1, lettera h, del d.lgs. 117/2017;
- h. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
- i. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017;
- j. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;
- k. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
- l. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera n, del d.lgs. 117/2017;
- m. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera p, del d.lgs. 117/2017;
- n. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - di cui all'art. 5 comma 1, lettera q, del d.lgs. 117/2017;
- o. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all'art. 5 comma 1, lettera r, del d.lgs. 117/2017;
- p. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni - di cui all'art. 5 comma 1, lettera s, del d.lgs. 117/2017;
- q. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/2017;
- r. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;



- s. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;
- t. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

- 4.2 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.
- 4.3 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.1, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.2.
- 4.4 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 4.5 L'Associazione, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, potrà svolgere nei confronti degli associati, in forma strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali di interesse sociale, attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale; potrà altresì svolgere, sempre a favore dei soli soci e dei familiari di questi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché, anche in questo caso, ne sia assicurato il carattere complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali; le attività richiamate nella presente alinea, concorreranno alla determinazione complessiva delle attività dell'associazione, secondo la classificazione richiamata nei precedenti commi 4.1, 4.2, 4.4, conformemente a quanto in materia stabilito dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – VOLONTARIATO

- 5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario, fatto salvo diverse indicazioni della Legge.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 I soci hanno il diritto:
- a) di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - b) di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
 - c) di esaminare i libri sociali dell'Associazione;
 - d) di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- 7.2. I soci sono tenuti:
- a) all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti dell'eventuale rete associativa a cui è essa affiliata;
 - b) a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
 - c) al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

- 12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
- 12.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.
- 12.4 La Presidenza è composta:
- a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
 - b. con un numero minimo di 5 membri e un massimo di 11;

- 12.5 Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Direttivo:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
 - d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- 12.6 Le riunioni del Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 12.7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.
- 12.8 I verbali delle sedute del Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
- 12.9 Possono essere candidati all'elezione del Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.10 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti del Direttivo e le modalità di convocazione del neo eletto Direttivo.
- 12.11 I componenti del Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti del Direttivo.
- 12.12 Qualora un componente del Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Direttivo.

Art. 13 – PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2 Il Presidente viene eletto dal Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
- 13.3 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto.
- Il Presidente:
- a. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
 - b. sottopone al Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
 - c. in casi di comprovata necessità ed urgenza, dispone atti gestori di ordinaria amministrazione, che sottopone a ratifica del Direttivo alla prima occasione utile; la mancata ratifica determina l'inefficacia del negozio, ma sono fatti salvi i diritti del terzo in buona fede;
 - d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

- 14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalla raccolta fondi e, in via non prevalente, se previsto dal presente statuto, dallo svolgimento di attività diverse, come richiamato nel precedente articolo 4.
- Costituiscono risorse dell'associazione:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Direttivo;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione e con le disposizioni di legge in materia.
- 14.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente e con le modalità ivi stabilite alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttivo formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associanti che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale e quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.
- 8.2. La domanda di ammissione deve contenere i dati dell'aspirante socio, recapiti di contatto, l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto, dovrà anche contenere la nota Privacy.
- 8.3. La domanda sarà accolta dietro presentazione di quanto richiesto e convalidata dal versamento della quota associativa annuale. Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione- La decadenza è accertata tempestivamente dal Direttivo, che provvede a svolgere le attività previste dallo Statuto per la sostituzione negli Organi dell'Associazione del componente decaduto. Eccetto che nei casi di morte, dell'avvenuto accertamento è data notizia al decaduto.
- 9.3. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, anche via mail, da inviare al Presidente.
- 9.4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1. Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
- 10.2. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2. Partecipano all'Assemblea, senza possibilità di delega, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, ai sensi del precedente articolo 10.2.
- 11.3. L'Assemblea è competente a deliberare su:
a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;
b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
c. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
d. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
e. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
f. la responsabilità dei componenti degli organi sociali di amministrazione e controllo e l'azione di responsabilità nei loro confronti;
g. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
h. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- 11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno il 60% dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
- 11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. 117/2017. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:
- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:
a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
b) essere affissa presso la sede e inviata ai soci con ogni mezzo ritenuto più consono dal Direttivo;
c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.
- 11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

Art. 12 - IL DIRETTIVO

- 12.1. Il Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

- 15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.
- 15.8. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi, e a quanto stabilito dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Data

18/01/2024

Firma del Presidente

[Firma]

Firma del Segretario

[Firma]

